



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I – Principi generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi e Finalità
- Art. 3 Competenze del Sindaco

Titolo II – Disposizioni generali

- Art. 4 Definizioni ed esclusioni
- Art. 5 Tutela degli animali - Divieti
- Art. 6 Tutela degli animali – Obblighi e facoltà
- Art. 7 Modalità di detenzione
- Art. 8 Abbandono di animali
- Art. 9 Divieto di soppressione immotivata di animali
- Art. 10 Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti
- Art. 11 Conduzione e trasporto di animali
- Art. 12 Commercio al dettaglio di animali
- Art. 13 Toelettatura animali
- Art. 14 Impianti per animali da compagnia
- Art. 15 Addestramento di animali
- Art. 16 Pet Therapy
- Art. 17 Animali in premio o in omaggio
- Art. 18 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 19 Mostre e spettacoli con utilizzo di animali
- Art. 20 Approvvigionamento di cibo per animali
- Art. 21 Associazioni animaliste e zoofile

Titolo III – Cavalli

- Art. 22 Detenzione di cavalli ed equidi

Titolo IV – Cani

- Art. 23 Definizione dei bisogni
- Art. 24 Custodia dei cani
- Art. 25 Accesso dei cani nelle aree pubbliche
- Art. 26 Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto
- Art. 27 Affidamento ed adozione di cani – prevenzione del randagismo

Titolo V – Gatti ed altre specie animali

- Art. 28 Colonie feline
- Art. 29 Detenzione di volatili
- Art. 30 Contenimento numerico della popolazione di colombi
- Art. 31 Detenzione di specie animali acquatiche

Titolo VI – Disposizioni finali

- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Inumazione di animali
- Art. 34 Vigilanza
- Art. 35 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Siena, in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.
2. Il Comune di Siena, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture diverse dalla propria, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
3. Il Comune di Siena, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.
4. Il Comune di Siena, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, promuove iniziative perché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
5. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Siena collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
6. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Definizioni ed esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla Legge 281/91, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dall'artt. 1 e 2 della Legge 157/1992.
3. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 4 mesi di vita.
4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) all'allevamento di animali da reddito;
 - b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) agli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
 - d) agli insetti.

Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento, meglio specificati al successivo art. 7.
3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
4. E' vietato vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e registrati. Il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale all'iscrizione e all'identificazione dello stesso presso la Banca Dati Locale. Chiunque acquista la proprietà, a qualsiasi titolo, di un cane di età superiore ai 60 gg. verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già registrato all'Anagrafe Canina regionale ed identificato con microchip o tatuaggio; in caso contrario, provvede alla immediata registrazione del medesimo.
5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.
6. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare.
7. E' vietato utilizzare animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata all'ufficio comunale competente, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono gli animali per l'alimentazione.
8. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.
9. E' fatto divieto di tagliare o modificare le orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati dal personale dell'Azienda USL per motivi sanitari; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia) e operare la devocalizzazione; è ammessa la caudotomia (taglio della coda) neonatale preventiva, per le razze di cui alla tabella 1 della Circolare n. 4902 del Ministero della Salute del 16.11.2011 ed alle seguenti condizioni:
 - l'intervento dovrà essere eseguito nella prima settimana di vita del cane.
 - la procedura chirurgica adottata dovrà essere certificata da parte del Medico Veterinario che la esegue; tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cane.

- a tale procedura chirurgica possono essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per attività sportivo-venatorie.

10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
12. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
13. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
14. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
15. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

Art. 6 – Tutela degli animali - Obblighi e facoltà

1. E' fatto obbligo ai possessori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere.

Art. 7– Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.
2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente, insufficiente o eccessiva;
 - b) ventilazione assente, insufficiente o eccessiva;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in cura gli animali devono impegnarsi:
 - a) a impedire la proliferazione se non certi di collocare idoneamente la cucciolata;
 - b) a sterilizzare i felini che sono lasciati liberi di vagare sul territorio.
4. La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, con le modalità previste dall'allegato A del DPGR 38/R/2011 e s.m.i. e salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo

per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove vi siano limitazioni urbanistiche o igieniche.

5. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una idonea zona d'ombra.
6. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali.
7. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
8. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.
9. Gli alloggiamenti degli animali detenuti nelle abitazioni devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
10. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale (**art. 727 Codice Penale**) sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio, compreso qualsiasi tipologia di corso d'acqua.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi, con le dovute cautele, cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inadeguata, ovvero condurli in luoghi inadeguati al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Art. 9 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. E' vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.
2. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal DPGR 38/R/2011 e s.m.
3. In ogni caso la soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

Art. 10 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, alla Unità Funzionale di sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL, che adotterà le procedure del caso.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Municipale o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali.
3. I cani vaganti sono catturati a cura del Comune e sono condotti presso il Canile Comunale. Sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

Art. 11 - Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. E' consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

Art. 12 - Commercio al dettaglio di animali

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa e su aree pubbliche in posteggi dati in concessione (mercati), è subordinato al preventivo nulla osta del Comune, su parere favorevole delle U.F. di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL e al rispetto delle norme sul benessere animale.
2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali detenuti in gabbie, box o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dall'allegato A del DPGR 38/R/2011 e smi, per le specie in esso contemplate e comunque tale da non comprometterne il benessere ed evitare situazioni di stress e di sovraffollamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
3. Non sono consentite le attività commerciali itineranti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà come indicato dall'allegato B del DPGR 38/R/2011 e smi, devono tenere un registro di carico e scarico vidimato con timbro dalla Azienda USL o dal competente ufficio comunale; il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti e per ognuno dovrà essere indicata la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti; per le specie per le quali è prevista l'identificazione elettronica devono essere riportati anche gli estremi del microchip.
5. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
6. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura.
7. Il periodo di esposizione non dovrà superare comunque le cinque ore giornaliere.

Art. 13 – Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di apposito titolo da parte dell'Amministrazione comunale, dopo l'acquisizione dei necessari pareri della Azienda USL territorialmente competente. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.
3. I locali adibiti ad attività di toelettatura devono:
 - a) essere correttamente aerati ed illuminati;
 - b) essere igienicamente idonei allo scopo;

- c) disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
 - d) disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;
 - e) disporre di box separati per la sosta degli animali;
4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio, ad esclusione dell'intervallo tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana.

Art. 14 - Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL.
2. E' fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento:
 - a) estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
 - b) generalità del conduttore;
 - c) finalità dell'addestramento;
 - d) modalità e durata dell'addestramento.Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.
3. Per le attività di custodia dei cani è previsto il registro di cui al comma precedente.
4. Per le attività di allevamento si fa riferimento all'anagrafe canina ed ai registri dell'E.N.C.I.

Art. 15 - Addestramento di animali

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art. 5. nonché con privazioni del cibo e dell'acqua, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

Art. 16 – Pet Therapy

1. Il Comune di Siena riconosce nella Pet Therapy, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. A condurre le attività potranno essere esclusivamente operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate (Art.7, comma 2 DPGR 38/R)
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Chiunque intenda avviare una attività di pet-therapy deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione, e alla struttura dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria (art.16, comma 1 L.R. 59/09).
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di animali di età inferiore a sei mesi (art.16, comma 2 L.R.59/09), nonché di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche fra le quali, in particolare, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e di T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.

7. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto di AAA e/o TAA è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di A.A.A. e di T.A.A. e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzabili a fini alimentari.

Art. 17 – Animali in premio o in omaggio

1. E' vietato offrire animali in premio o vincita di giochi a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche, pubblicitarie e di spettacoli anche viaggianti.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al competente ufficio comunale.

Art. 18 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.
2. E' altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.
3. Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui al precedente comma, sono sequestrati da parte di agenti e/o ufficiali di P.G. e ricoverati presso le strutture ad essi riservate.

Art. 19 - Mostre e spettacoli con utilizzo di animali

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo di animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.
2. Le mostre e le attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13/04/2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e L. 426/98.
3. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore ai quattro mesi.
4. E' espressamente vietato l'uso del fuoco negli spettacoli che prevedono l'impiego di animali di qualunque specie.
5. Qualora nello stesso periodo temporale pervengano più richieste di attendamento, sarà privilegiato il circo che svolge la propria attività senza l'utilizzo di animali.

Art. 20 - Approvvigionamento di cibo per animali

1. Le eccedenze alimentari di mense sono Sottoprodotti di Origine Animale. La ditta che produce tali eccedenze, può scegliere di classificarle come S.O.A., da indicare in apposito registro ai fini della tracciabilità. La Ditta potrà cedere tali sottoprodotti esclusivamente a canili registrati come utilizzatori S.O.A. ai sensi del Regolamento CE 1069/2009. Analoga registrazione è richiesta per i trasporti. I canili interessati si dovranno rivolgere preventivamente alla Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

TITOLO III – CAVALLI ED EQUIDI

Art. 22 – Detenzione di cavalli ed equidi

1. Il Comune di Siena tutela i cavalli da corsa iscritti nell'albo dei cavalli da Palio con apposite norme regolamentari e ordinanze, ponendosi come punto di riferimento avanzato nel panorama nazionale.
2. Tutti gli equidi presenti nel territorio comunale dovranno essere custoditi, qualora trattasi di ricovero non temporaneo, in ambienti delle dimensioni idonee ad assicurare il benessere psico-fisico dell'animale in relazione alla loro taglia.

TITOLO IV – CANI

Art. 23 - Definizione dei bisogni

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 24 - Custodia dei cani

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore a due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2. La detenzione è consentita in recinti o box, così come definiti dall'allegato A del DPGR 38/r/2011 e smi.
3. Le dimensioni minime dei recinti e dei box sono definite dall'allegato A e C del DPGR 38/r/2011 e smi.
4. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli.
5. La superficie, all'interno del recinto, deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità.
6. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati o in maniera tale che l'accesso risulti al riparo;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;

- c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
7. Nel recinto deve essere comunque predisposta una zona riparata da tettoia (o struttura simile) che possa permettere al cane di uscire dalla cuccia anche in condizioni atmosferiche avverse.
 8. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire idonee condizioni igieniche; nei recinti e nei box ogni cane deve avere a disposizione un recipiente con acqua pulita.

Art. 25 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto; il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza e l'igiene pubblica, definisce le aree in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo le relative sanzioni.
3. In tutte le aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ai proprietari/conduuttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida), da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati (mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche), autorizzati e realizzati, ove possibile, dal competente Ufficio comunale, spazi destinati alla sgambatura dei cani, dotati anche delle opportune attrezzature per le deiezioni. In tali spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduuttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
6. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, compreso le aree di cui al comma 5.
7. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

Art. 26 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico, presenti su tutto il territorio comunale; l'accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare obbligatoriamente il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, dovranno indossare la museruola.
3. Tutti i cani sono comunque sempre condotti sotto la responsabilità del proprietario/detentore che adotterà gli accorgimenti necessari, avendo cura che gli animali non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno.
4. Responsabili delle strutture di cui al comma 1, possono adottare misure limitative dell'accesso, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, dandone comunicazione scritta al Sindaco e affiggendo apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso della struttura; la comunicazione non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dando adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
6. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.
7. In deroga all'art. 69 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, è consentito l'accesso dei cani in tutti i cimiteri purché condotti al guinzaglio (lunghezza max 1,50 mt) e con museruola al seguito; i proprietari/detentori devono avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 27 – Affidamento e adozione di cani – Prevenzione del randagismo

1. Il Comune di Siena riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune di Siena, tramite opportuni accertamenti e controlli, verifica la popolazione canina presente sul proprio territorio. In particolare tali azioni saranno tese ad accertare che i cani abbiano tatuaggio o micro-chip e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina.
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip secondo i termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa in merito.

TITOLO V - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 28 – Colonie Feline

1. I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso.
2. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina e il censimento della stessa avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Siena che potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni iscritte all'apposito albo e dei singoli cittadini che volontariamente si occupano della colonia.
3. Il Comune, d'intesa con le Aziende USL, può affidare la tutela e la cura delle colonie feline, su richiesta, ad Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione animale o ai soggetti custodi delle colonie di gatti – così come definito dall'art. 35 L.R. 59/09 – sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura ed il sostentamento dei gatti.
4. Le associazioni di volontariato che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale, sono autorizzati all'alimentazione e alla cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale gli stessi trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso del proprietario.
5. I cittadini, singoli o associati, che accudiscono le colonie possono altresì collaborare con il Comune per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
6. Le colonie feline possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli

stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'Azienda USL competente e sentite le Associazioni o i custodi incaricati della colonia.

7. Il Comune di Siena riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione dei gatti liberi o randagi da parte di soggetti privati quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono dei gatti stessi.

Art. 29 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono; per uno e fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia dovranno essere cinque volte, ed un lato tre, la misura dell'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 30 – Contenimento numerico della popolazione di colombi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi domestici inselvaticiti presenti territorio comunale, per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare alimenti ai colombi allo stato libero salvo il mangime medicato, somministrato esclusivamente da personale incaricato dal Comune.
2. In sede di esecuzione di lavori di manutenzione di tetti o facciate in Centro Storico, i proprietari siano essere enti pubblici o privati cittadini, devono porre in opera elementi atti a dissuadere la sosta e la nidificazione dei colombi al fine di impedirne la sosta su sporti, cornicioni, gronde, buche pontate e simili.

Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. La forma dell'acquario dovrà rispettare le caratteristiche etologiche di ogni specie permettendone il libero movimento e non dovrà avere forma sferica. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell'animale più grande.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

Art. 5 comma 16 sanzione prevista dall'art. 40 c. 1 lett. c) L.R. 59/09

Art. 7 sanzione prevista dall'art. 40 c. 1 lett. a) L.R. 59/09

Art. 12, commi dal 2 al 7 € 80 / 500 + sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a 3 gg

Art. 18, sanzione prevista dall'art. 40 c. 1 lett. a) L.R. 59/09

2. Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nella tabella sovrastante, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00. Le sanzioni di cui a presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Art. 33 – Inumazione di animali

1. Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali di affezione in terreni privati qualora sia stato escluso ogni e qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 34 – Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile.

Art. 35 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.